

ACA S.p.a. In House Providing  
PESCARA

CAPITOLATO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 1 — OGGETTO

L'Appalto è finalizzato all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, mediante la fornitura delle figure professionali di seguito specificate, inquadrare nei profili previsti dal vigente C.C.N.L. Unico di Settore Gas Acqua 04/03/2020 e da utilizzare presso la Società A.C.A. Spa In House Providing di Pescara La procedura è disciplinata dal presente capitolato, dalle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Nuovo Codice appalti", dalle parti non ancora abrogate del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti) dal D. Lgs 25 giugno 2015 n. 81, dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 e s.m.i..

Art.2 - PROFILI PROFESSIONALI

Il servizio di somministrazione dovrà essere eseguito attraverso l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale con profili professionali previsti dal vigente C.C.N.L. Unico di Settore Gas Acqua 18/05/2017.

Art. 3— DURATA

Il servizio in oggetto avrà la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di affidamento dello stesso, o minor periodo nel caso di raggiungimento dell'importo contrattuale massimo previsto.

ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- OFFERTA TECNICA PUNTI 70

- OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30

Il moltiplicatore offerto dall'Agenzia, a tutela dei lavoratori, non dovrà essere inferiore a 1 (uno), poiché moltiplicando il costo orario per moltiplicatori inferiori a 1 (uno) si genererebbe un ribasso sul costo stesso. La quota "ribassabile" dell'offerta è dunque il moltiplicatore unico, mentre il costo della manodopera oggetto della prestazione posto a base di gara non è assolutamente ribassabile in quanto rispondente al prezzo stabilito dal CCNL.

L'offerta economica dovrà pertanto contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la dichiarazione dell'unico moltiplicatore (massimo 3 decimali) che l'impresa intende applicare alle tariffe lorde orarie previste dal vigente C.C.N.L. Unico di Settore Gas Acqua 18/05/2017 di cui alla tabella indicata al successivo art. 5 (di fatto la dichiarazione dell'unico moltiplicatore è data dal rialzo percentuale, esempio se il moltiplicatore da offrire è pari a 1,052 occorre indicare 5.2%).



Il moltiplicatore unico orario (markup) indicato in offerta, da ciascuna Agenzia, formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, si intende fisso ed invariabile per l'intera durata dell'Accordo quadro.

#### Art. 5 - IMPORTO

L'importo del contratto è di Euro 1.400.000,00 (euro Unmilionequattrocentomila/00), oltre IVA.

Resta fermo, in ogni caso, che ACA SpA, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20% in aumento o in diminuzione per ciascun contratto applicativo.

Si riportano di seguito i costi orari medi, comprensivi di oneri, calcolati con il divisore standard pari a 167 (52\*38,5/12), a cui applicare il moltiplicatore unico offerto:

Qualifica	Livello	Costo orario Lordo
Operaio	2°	18,27
Operaio	3°	20,20
Operaio	4°	21,59
Impiegato	2°	18,01
Impiegato	3°	19,92
Impiegato	4°	21,28
Impiegato	5°	22,66

Il costo orario lordo si intende comprensivo, in particolare, dei seguenti oneri:

- a) Retribuzione Tabellare (Retribuzione base + Indennità di Contingenza), E.D.R., rateo tredicesima, quattordicesima e rateo TFR, Permessi sindacali, ferie e festività soppresse;
- b) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
- c) Premio assicurativo INAIL;

Fermo restando che il moltiplicatore unico orario (markup) indicato in offerta da ciascuna Agenzia dovrà essere applicato al costo orario lordo comunicato, per ogni profilo professionale e parametro, di volta in volta, da ACA SpA in occasione delle singole richieste di prestazione.

#### Art. 6- MODALITA'

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dalla normativa vigente in materia e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'ACA S.p.A., in funzione delle proprie esigenze, provvederà di volta in volta con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, ad inoltrare alla ditta affidataria la richiesta, a firma del Rappresentante legale, a mezzo fax o e-mail, dei lavoratori necessari fornendo al contempo tutte le informazioni relative a:
  - a. numero dei lavoratori da somministrare e relativi profili professionali;
  - b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
  - c. sede e orario di lavoro.
2. I prestatori di lavoro dovranno essere resi disponibili per la valutazione da parte di ACA S.p.A. entro i successivi 2 giorni lavorativi dal completamento delle procedure selettive, così come formulate al successivo art. 8.

3. I lavoratori somministrati dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena da accertarsi da parte delle strutture medico-sanitarie competenti per i requisiti specifici del profilo professionale richiesto a cura dell'Agenzia affidataria del servizio. Restano di competenza di ACA Spa gli accertamenti sanitari da parte del medico competente aziendale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
4. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di modificare l'articolazione lavorativa in funzione delle proprie esigenze organizzative e produttive. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e da eventuali contratti integrativi e spetterà loro il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di pari categoria.

#### Art. 7 - PERIODO DI PROVA E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il lavoratore somministrato, sarà sottoposto ad un periodo di prova come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo. L'Agenzia affidataria sarà tenuta, nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della ACA S.p.A., e senza oneri aggiuntivi, a provvedere alla sostituzione con altro idoneo lavoratore di pari qualifica, sia in caso di mancato superamento del periodo di prova cui è stato sottoposto il lavoratore sia in ogni caso di impossibilità per il lavoratore di fornire la prestazione richiesta durante il periodo di prova. Nel corso di vigenza contrattuale, compreso il periodo di prova, qualora le prestazioni lavorative del lavoratore somministrato non risultino più adeguate e siano anche causa di disservizi, la Stazione appaltante potrà chiederne motivatamente la sostituzione senza che l'Agenzia di somministrazione possa rifiutarsi. In tal caso l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione negli stessi termini di cui sopra. Le assenze del personale oggetto di somministrazione dovute alla fruizione di ferie e permessi dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del servizio e non saranno oggetto di sostituzione da parte dell'Agenzia, fatta salva l'espressa richiesta di ACA S.p.A. In caso di malattia, infortunio, o altre assenze di durata complessiva superiore a giorni 5, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato, e l'Agenzia affidataria dovrà provvedere alla sostituzione entro i termini di cui sopra.

#### Art. 8 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AFFIDATARIA

L'Agenzia affidataria, ad avvenuto affidamento, dovrà procedere alla ricerca e selezione del personale di cui al precedente art. 2, entro il tempo massimo di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dalla Stazione appaltante. Al termine del periodo di selezione l'Agenzia affidataria dovrà mettere a disposizione di ACA S.p.A., entro i successivi 2 giorni lavorativi dal completamento delle procedure selettive, il curriculum del lavoratore individuato per la somministrazione affinché quest'ultima possa effettuare una ulteriore valutazione del suddetto lavoratore. L'Agenzia affidataria dovrà fornire ad ACA SpA lavoratori già istruiti e formati relativamente alle mansioni che andranno a svolgere in funzione del profilo professionale e del livello di inquadramento come previsto dal vigente C.C.N.L. Unico di Settore Gas Acqua 18/05/2017.

L'Agenzia dovrà inoltre formare i lavoratori ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i. per quanto concerne i rischi generici e specifici (rischio medio) in materia di sicurezza del lavoro.

A dimostrazione dell'avvenuta formazione del personale come sopra descritto, l'Agenzia dovrà trasmettere ad ACA S.p.A. copia degli attestati di formazione rilasciati dagli enti formatori e validi ai sensi di legge. L'Agenzia affidataria dovrà provvedere direttamente al pagamento ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta, entro il giorno 10 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

L'Agenzia dovrà inoltre fornire, in caso di specifica richiesta della ACA S.p.A., copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine dell'accertamento da parte di quest'ultima, della regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'Agenzia. Resteranno a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante dell'eventuale assenza dei propri lavoratori e a sostituire i medesimi, senza interrompere il servizio e senza spese aggiuntive per ACA SpA. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro dovrà essere esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione da ACA SpA la quale comunicherà, tempestivamente, gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Infine l'Agenzia aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne la ACA S.p.A. da qualsiasi azione di responsabilità e/o di rivendicazione eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione del contratto di affidamento del servizio.

#### Art. 9 - OBBLIGHI E FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'ACA SpA si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre l'IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza delle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, la Stazione appaltante, nella persona del Dirigente competente o suo delegato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa, a cura del lavoratore, all'Agenzia ed, in copia, ai competenti Uffici.

L'ACA SpA corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori. In merito alle prestazioni straordinarie dei lavoratori somministrati si precisa che non potranno eccedere il limite pari al 10% rispetto al monte orario mensile e al riguardo che l'ACA SpA non sarà tenuta al pagamento delle somme eccedenti.

L'ACA SpA, in caso di inadempienza dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro e all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria le visite mediche di idoneità alla mansione cui dovranno essere sottoposti i lavoratori in somministrazione secondo la normativa prevista dal DM 88/99, mentre restano a carico della Stazione Appaltante le visite mediche effettuate dal medico aziendale competente ai sensi del D. Lgs. 81/08. La Stazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali. Saranno a carico di ACA le forniture dei DPI.

Art. 10 — PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, previa contestazione per iscritto tramite PEC (posta elettronica certificata) o raccomandata AR, dell'addebito all'Agenzia affidataria e rigetto delle eventuali giustificazioni, che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, l'ACA SpA si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- per ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore o di caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la messa a disposizione del curriculum/colloquio del lavoratore somministrato, nonché della messa a disposizione di quest'ultimo, ovvero la piena disponibilità del somministrato ad iniziare l'attività lavorativa, una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli;
- per ritardo nella sostituzione del personale somministrato ove dovuta, penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli.



La risoluzione dell'Accordo quadro potrà essere richiesta, ad insindacabile giudizio di ACA SpA, mediante lettera raccomandata o PEC, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 8 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro;
2. sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
3. subappalto o cessione di contratto o di azienda;
4. perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
5. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
6. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente art. 10.

L'Agenzia affidataria del servizio non potrà in nessun caso sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, neanche quando siano in atto controversie con ACA SpA. La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Agenzia affidataria del servizio costituirà grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione contrattuale per fatto dell'Impresa, qualora questa, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato da ACA SpA anche a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Agenzia tutti gli oneri e danni conseguenti derivanti da tale risoluzione.

Ferma restando l'applicazione delle penali, qualora l'Agenzia affidataria della fornitura non rispettasse i tempi di fornitura previsti, l'ACA SpA avrà la facoltà di dichiarare l'Agenzia affidataria del servizio inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e, in tal caso, invierà all'Agenzia stessa formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito ad adempiere, qualora non ancora effettuato, nel termine che sarà dalla stessa ritenuto congruo.

Qualora il suddetto termine non venisse rispettato, l'ACA SpA si riserva la facoltà di non procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti all'Agenzia affidataria della fornitura, finché gli inconvenienti segnalati non risultino definitivamente rimossi, ovvero di risolvere l'Accordo quadro senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

Le penali saranno cumulabili tra di loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10% del corrispettivo totale. Oltre tale limite, l'ACA SpA avrà facoltà di risolvere l'Accordo quadro e richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti. In caso di risoluzione contrattuale per i suddetti inadempimenti, la cauzione definitiva verrà incamerata dall'ACA SpA a titolo di penale e indennizzo.

#### Art. - 11 PAGAMENTI

Il prezzo indicato nell'offerta dall'Agenzia, si intende fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

L'Agenzia provvederà alla fatturazione delle ore effettivamente prestate dai lavoratori somministrati, per ciascun singolo lavoratore, con indicazione di: nominativo periodo di retribuzione di riferimento, ore di lavoro effettivamente prestate, importo di eventuali ore di lavoro straordinario.

La fatturazione delle suddette singole prestazioni sarà effettuata sulla base del prezzo orario complessivo derivante dall'applicazione del CCNL applicato, così come definito dalla Stazione Appaltante, per le ore effettivamente lavorate, maggiorato dell'Iva sulla parte imponibile (margine di agenzia).

A tal proposito, si precisa che nel moltiplicatore non sono compresi i seguenti elementi variabili:

- a) lavoro straordinario (ore straordinarie normali, notturne, festive, notturne/festive);
- b) maggiorazione per lavoro ordinario, festivo, notturno e notturno festivo; c) turni di reperibilità;
- d) la quota di retribuzione giornaliera globale, spettante in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, in caso di festività cadenti nel giorno di riposo settimanale ad eccezione del 4 novembre (già incluso nel costo orario lordo);
- e) eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito del rinnovo CCNL e/o per legge;

- f) Buono pasto di € 6,00 che verrà erogato ai lavoratori somministrati nelle giornate di lavoro ordinario **SE PRESENTI** (in caso di assenza totale dal lavoro per qualsiasi motivo nessun buono pasto potrà essere riconosciuto) inoltre il buono verrà riconosciuto nelle giornate lavorative senza rientro se risultano lavorate almeno 4 (quattro) ore e nelle giornate lavorative con il rientro se risultano lavorate almeno 5 (cinque) ore.

Tale istituto potrà essere oggetto di modifica nel caso in cui venisse rivisto e/o modificato il regolamento ACA per il riconoscimento dei buoni pasto.

I suddetti elementi, non inclusi nel moltiplicatore, sono da considerarsi variabili e la loro corresponsione avverrà in caso di effettivo svolgimento da parte del lavoratore delle correlate mansioni e/o in caso di concreto attuarsi della fattispecie prevista. Per quanto riguarda tali ulteriori ed eventuali elementi spettanti ai sensi del CCNL, l'ACA SpA corrisponderà la tariffa derivante dal prodotto del costo previsto dal CCNL di riferimento per il moltiplicatore proposto. Le ore di festività nazionali non lavorate, ma contrattualmente dovute ai lavoratori, non dovranno essere fatturate in quanto l'incidenza è già prevista nel costo orario; mentre le ore lavorate nelle stesse festività dovranno essere fatturate.

Sono, invece, comprese nel moltiplicatore, e quindi rimangono a rischio dell'Agenzia le assenze del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, permessi ed ogni altra voce retributiva e contributiva non risultanti tra i suddetti elementi variabili.

I pagamenti saranno effettuati da ACA SpA, dopo aver effettuato il riscontro delle ore fatturate dall'Agenzia, tramite il rilevamento delle presenze vistate dal responsabile del servizio di riferimento. In caso di somministrazione di personale da assumere da parte dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, saranno ammesse esclusivamente somministrazioni di operatori in possesso dei requisiti di legge per l'accesso agli sgravi vigenti al momento della somministrazione stessa, non saranno accolte, pertanto, somministrazioni tali da non consentire l'ottenimento da parte della stazione appaltante degli sgravi di legge esistenti.

Nel caso in cui, l'Agenzia affidataria benefici di incentivi all'assunzione dei lavoratori somministrati utilizzati da ACA SpA, il costo orario del lavoro sarà ricalcolato e decurtato tenendo conto dell'ammontare degli sgravi, fermo restando il margine d'agenzia aggiudicato.

Il pagamento avverrà, su presentazione delle fatture con frequenza mensile, inviate all'ACA SpA, entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, previo il riscontro di cui sopra e previa verifica della regolarità contributiva (DURC). In conformità a quanto previsto dalla Legge n.136/2010, il pagamento di quanto dovuto all'Agenzia Affidataria avverrà tramite bonifico bancario.

L'ACA SpA dovrà comunicare all'agenzia per il lavoro i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali.

#### Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia della fornitura in oggetto l'Agenzia affidataria presenterà una cauzione definitiva come richiesta all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016. La suddetta cauzione sarà svincolata alla scadenza dell'Accordo quadro. Qualora la Stazione appaltante esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data di comunicazione da ACA SpA. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria, alla scadenza contrattuale e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità di stipula dell'Accordo quadro.

Ai sensi della normativa vigente in materia (art. 34, comma 3 D.Lgs. 81/2015, Circolare Funzione pubblica n. 9/2007 e Determina AVCP n. 100/2012) alla polizza di responsabilità verso terzi provvederà ACA SpA.

#### Art.13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Agenzia affidataria di cedere in tutto o in parte l'Accordo quadro stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di ACA SpA al risarcimento di ogni danno o spesa, l'Accordo



s'intenderà risolto di diritto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge, a fronte di dichiarazione rilasciata in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Agenzia affidataria e di autorizzazione espressa da parte di ACA SpA.

#### Art.14 - RISERVATEZZA D. LGS. 196/2003 e Reg. UE N. 679/2016

L'Agenzia affidataria del servizio è obbligata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell'espletamento della fornitura affidata ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dei dati. In tal senso l'Agenzia affidataria del servizio sarà tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

L'Agenzia affidataria del servizio si impegna ad osservare gli obblighi di cui al REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., per la tutela dei dati personali oggetto del trattamento.

#### Art.15 - CODICE ETICO

All'atto della sottoscrizione contrattuale, l'Agenzia avrà l'obbligo di dichiarare di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico ricevuto in copia e/o pubblicato sul sito di ACA SpA e di condividerne ed accettarne integralmente i contenuti e le specifiche di comportamento e di rapporto. Nello specifico, si impegna, contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro ad accettare integralmente e senza riserve tutti gli articoli di cui è composto.

#### Art.16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'ACA SpA si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, anche in caso di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a formale diffida inoltrata da ACA SpA. In tale ipotesi ACA SpA avrà diritto di incamerare la cauzione, ferma restando la richiesta del maggior danno subito.

#### Art.17 - RECESSO UNILATERALE

L'ACA SpA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di interesse pubblico, di recedere in ogni momento, in tutto o in parte dall'Accordo quadro in essere, che sarà stipulato con l'Agenzia affidataria, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni o minor termine qualora necessario e fatto salvo l'obbligo di corrispondere a quest'ultima l'importo relativo alle forniture già eseguite e fatturate.

#### Art.18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ACA SpA e l'Agenzia affidataria del servizio, sarà esclusivamente competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata, di ogni altro Foro.

#### Art.19 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle normative vigenti in materia in quanto applicabili.

Il Direttore Tecnico  
Ing. Lorenzo Livello

